



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo
con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere

RIF.PROT. 12428/17 CL. 04.04.19/11.3*

RISC. VS PROT. SU1194/2017 DEL 04.09.2017

ALLEGATI

Chieti,

MIBACT-SABAP-ABR
PROTOCOLLO
0015552 08/11/2017
Cl. 04.04.19/11.3

All'ARAP – Azienda Regionale
Attività Produttive
arapabruzzo@pec.it

e p.c. Al Comune di PESCARA
Settore Lavori Pubblici, Proget-
Tazione Strategica, Mobilità,
e Verde
protocollo@pec.comune.
pescara.it

Oggetto: PESCARA – Intervento Masterplan Abruzzo “Deviazione del porto canale di Pescara”.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 aprile 2016 n. 50 .

**La scrivente Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio dell'Abruzzo:**

RISCONTRANDO la nota in riferimento con cui sono stati trasmessi la relazione relativa al rischio archeologico per il progetto in oggetto, nonché planimetria degli interventi previsti, ai sensi dell'art. 25 comma 1 citato d. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l'area di che trattasi è ben nota allo scrivente Ufficio per quel che riguarda le problematiche della tutela archeologica;

CONSIDERATO in particolare che l'area risulta ben esterna alle aree interessate da prescrizioni di tutela archeologica nel vigente PRG;

VISTE le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

VISTE le norme di salvaguardia archeologica del vigente PRG del comune di Pescara;

VISTE le disposizioni di salvaguardia archeologica di cui alla Carta archeologica della Provincia di Pescara –elaborato tecnico ufficiale del Piano Territoriale Provinciale;

VISTO l'art. 89 delle N.T. d'A. del Piano territoriale della Provincia di Pescara);

VISTO l'art. 28 comma 4 del succitato D.L.vo n. 42/2004, che stabilisce che: “In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica”;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto...”;

VISTO in particolare l'art. 25 del citato decreto, recante “Verifica preventiva dell'interesse archeologico...ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del succitato Codice dei beni culturali e del paesaggio per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice”

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la circolare 20.01.2016 n. 1 – prot. DG-AR 410 della Direzione Generale Archeologia del MiBACT, recante “Disciplina del procedimento di cui all'art. 28 comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42...per la Verifica preventiva dell'interesse archeologico sia in sede di progetto che in sede di progetto definitivo ed esecutivo delle aree prescelte per la localizzazione o di interesse pubblico”;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO

con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere

Oggetto: PESCARA – Progetto di fattibilità tecnico-economica “Riqualificazione dell’area di risulta dell’ex Stazione Ferroviaria. Richiesta di Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 17 aprile 2016 n. 50 – p.2 .

VERIFICATA da parte del funzionario archeologo responsabile con attento esame la documentazione trasmessa;

CONSTATATO che in conclusione del documento si dichiara improbabile la presenza di elementi di interesse archeologico, inconsistente il grado di rischio, e non determinato il possibile impatto;

CONSIDERATO che l’area interessata non è gravata da norme di salvaguardia archeologica di alcun genere;

CONSIDERATO tuttavia che dalla documentazione conservata nell’archivio della Soprintendenza, e riportata nella relazione trasmessa per gli anni 1958, 1962, 1963, 1966, 1986, si evince nel mare antistante Pescara, ove nel tratto terminale del fiume omonimo esisteva l’approdo antico di Ostia Aterni, il continuo rinvenimento di anfore ed altro materiale archeologico sommerso;

CONSIDERATO ancora che i lavori in oggetto comportano un imponente opera di scavo proprio nel mare antistante la succitata foce del fiume, con possibile rischio di rinvenimento di resti archeologici sommersi;

VISTO l’art. 25 comma 3 del succitato D.Lgs. 50/2016;
rilascia all’intervento in oggetto parere di massima

FAVOREVOLE

per quel che riguarda la verifica dell’interesse archeologico, con le seguenti prescrizioni:

- ai sensi dell’art. 25 comma 8 del citato d.lgs. 50/2016, dovrà procedersi in sede di dragaggio e scavo dei sedimenti marini e rimozione degli elementi del porto attuale che devono essere rimossi, alla verifica periodica dell’eventuale presenza nel materiale di risulta di materiale archeologico, che dovrà nel caso essere recuperato, trattandosi in caso di rinvenimenti di reperti di proprietà dello Stato;
- in caso di eventuali rinvenimenti archeologici in tale prima fase, e solo in tale caso, la scrivente Soprintendenza si riserva ai sensi del succitato art. 25 comma 8 d.lgs. n. 50/2016, di valutare ulteriori cautele in sede di esecuzione di scavi nelle aree interessate da eventuali rinvenimenti.

2017 – PE – Masterplan Abruzzo – deviaz porto canale.doc
Archivio Pratiche 2017 / 2017 - ARCHEO – Tutela /
PESCARA – Provincia / 2017 - Pescara

Il Funzionario Archeologo Area III F6

Responsabile del Procedimento
(Dott. Andrea R. Staffa)



Il Soprintendente
Rosaria Mancarelli

